

REGOLAMENTO EBITERFE PER IL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

(in attuazione dell'Accordo del 22 febbraio 2024)

Art. 1 - Aspetti generali (Regolamento FSR)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse economiche stanziate da EBITERFE a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBITERFE riguardano i seguenti casi:

- interventi integrativi alla NASPI;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende (Regolamento FSR)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBITERFE possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari all'importo totale riferito a tutti i dipendenti in forza nei 18 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBITERFE effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBITERFE.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBITERFE fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate da EBITERFE;

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBITERFE:



- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 3 mesi.

Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 31 maggio 2023. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBITERFE entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi:
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

2.4 - Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni (Regolamento FSR)

Le pratiche sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Ferrara.

Le domande sono valutate e liquidate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del massimale eventualmente previsto per ogni prestazione o al raggiungimento del tetto massimo annuo fissato dal Comitato Esecutivo di EBITERFE.



Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande (Regolamento FSR)

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, dall'Esecutivo di EBITERFE che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 31 maggio 2023 e dal presente Regolamento.

In particolare, l'Esecutivo, coadiuvato dalla Segreteria EBITERFE:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBITERFE la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione dell'Esecutivo è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; l'Esecutivo di EBITERFE si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Art. 4 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Regolamento FSR)

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBITERFE a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991 va, inoltre, allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Nel caso di dimissioni per giusta causa va, inoltre, allegata documentazione che ne accerti azioni del lavoratore nei confronti dell'Azienda a supporto delle stesse dimissioni.



Per consentire ad EBITERFE la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante evidenza formale che sia stata riconosciuta e liquidata l'indennità di disoccupazione dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBITERFE ai lavoratori, in un'unica soluzione annua, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBITERFE tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 5 - Sospensione dell'attività (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data della pubblica calamità ovvero dell'evento atmosferico straordinario ovvero del caso di forza maggiore;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il ventesimo giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Art. 6 - Sospensione parziale dell'attività lavorativa (Regolamento FSR)

L'azienda deve trasmettere ad EBITERFE copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

L'azienda deve poi trasmettere ad EBITERFE comunicazione di avvenuta riduzione dell'attività lavorativa, specificando:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBITERFE, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBITERFE da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta.

EBITERFE si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.



In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBITERFE richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Norma generale (Regolamento FSR)

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, a mani presso la segreteria di EBITERFE.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBITERFE della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; l'Esecutivo di EBITERFE, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità.

La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento.

I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBITERFE ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.